

Determinazione con impegno di spesa n. 9/2021

Allegato A)

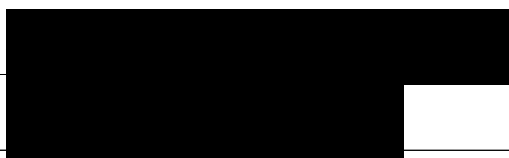
Contratto per il coordinamento organizzativo nell'ambito del progetto “Teatro e Salute mentale”.

Con la presente scrittura privata¹, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L’Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna (C.F. 03428581205) rappresentata dal Direttore Dott.ssa Laura Venturi, domiciliata per la carica presso la sede della Istituzione, e competente a stipulare il presente contratto in base all’art. 39 del vigente Statuto della Città metropolitana di Bologna e all’art. 31, del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti²”, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma in ragione della sua carica

e

la **Dott.ssa Valli Maria Francesca**, 


Premessa del contratto:

L’Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna e l’Aziende Usl di Bologna-Dipartimento di Salute Mentale-, con il contributo della Regione Emilia Romagna, da anni collaborando alla realizzazione del

¹Artt.1350 e 2702 del codice civile

²Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell’art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

progetto “Teatro e salute mentale”, che si propone di promuovere benefici sociali e culturali, anche attraverso la realizzazione di azioni di sensibilizzazione, ed indagare le percezioni di qualità di utenti, operatori e familiari dei servizi offerti nel campo della salute mentale

In tale periodo l'Istituzione Gian Franco Minguzzi ha assunto il ruolo di coordinatore del progetto svolgendo la funzione di raccordo e di facilitatore fra i vari Dipartimenti di Salute Mentale dell'Emilia Romagna in collaborazione con l'Azienda Usl di Bologna.

Il progetto ha favorito una ricca produzione di spettacoli, il cui valore artistico ed estetico, oltre che terapeutico, è stato ampiamente valutato, documentato e riconosciuto.

Date queste premesse, diversi Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL della regione, insieme all'Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno condiviso di proseguire il progetto regionale denominato “**Teatro e Salute Mentale**”, prevedendone la realizzazione in fasi.

Nel 2020, l'Istituzione ha rinnovato³ il Protocollo d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con l'Associazione Arte e Salute onlus, con scadenza al 31 dicembre 2024, con il quale si è assunta l'impegno di promuovere lo sviluppo e il potenziamento dello stesso progetto attraverso la realizzazione di specifiche attività.

Il Protocollo è attuato attraverso la programmazione delle attività, articolate in fasi, che comprendono sia attività locali sia azioni trasversali pianificate annualmente sulla base delle indicazioni regionali e avuto presenti i

³Protocollo d' Intesa P.G 65300/2020

finanziamenti disponibili.

La Regione Emilia-Romagna, constatato il buon esito del progetto e i risultati conseguiti, ha ritenuto di ammettere a contributo il progetto per il consolidamento e sviluppo degli interventi realizzati negli anni precedenti. Tale contributo è stato assegnato alla Azienda USL di Bologna che dovrà trasferirli all'Istituzione Gian Franco Minguzzi, deputata a coordinare operativamente l'attività.

Date queste premesse ed al fine di assicurare la realizzazione gli obiettivi sopra descritti il Direttore dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", in esecuzione della Determinazione con impegno di spesa n. 9/21, ha disposto l'affidamento dell'incarico professionale con IVA alla Dott.ssa Valli Maria Francesca, la quale è immediatamente disponibile ad avviare la collaborazione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico e impegni del professionista

L'Istituzione Gian Franco Minguzzi affida alla Dott.ssa Valli Maria Francesca il coordinamento organizzativo nell'ambito del progetto "Teatro e Salute mentale" e dovrà assicurare la realizzazione delle seguenti attività:

1. Supporto alla valorizzazione del Progetto Teatro e Salute Mentale e del lavoro delle Compagnie con proposte innovative in formato digitale da realizzarsi in collaborazione con la rete dei Teatri della Salute al fine di sviluppare un piano di comunicazione integrato in grado di rilanciare il Progetto Teatro e Salute Mentale e nello stesso tempo promuovere i lavori delle compagnie;
2. Ideazione e organizzazione di percorsi di formazione in modalità

	“Fad” rivolti ad operatori (sanitari, sociali e culturali);	
	3. Supporto alle azioni di sensibilizzazione del pubblico (scuole, Università, cittadinanza) realizzate dalle realtà regionali e in collaborazione con la rete dei Teatri della Salute;	
	4. Attività di ricerca per la individuazione a livello nazionale delle esperienze teatrali e delle associazioni di volontariato che collaborano con i Dipartimenti di Salute Mentale italiani in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato VolaBo di Bologna	
	5. Redazione degli atti del workshop “Il teatro diffuso” tenutosi il 21 e 22 di gennaio 2020.	
	Saranno altresì garantite le seguenti attività trasversali di supporto e rafforzamento della rete di Coordinamento Teatro e Salute Mentale, in continuità con le precedenti annualità:	
	• Incontri di coordinamento in modalità anche online come azione necessaria e indispensabile allo svolgimento delle attività;	
	• Pubblicazione di articoli e/o interviste sul tema, partecipazione a convegni;	
	• Raccordo e collaborazione con i Teatri per la Salute;	
	• Monitoraggio delle attività (relativo ad azioni 2020) con predisposizione di un report quali-quantitativo;	
	• Regolare partecipazione agli incontri del Tavolo Tecnico regionale;	
	• Realizzazione di incontri di raccordo e culturali a livello nazionale con le realtà che hanno già aderito alla Rete Nazionale dei Teatri Per la Salute Mentale (RNTSM) (in modalità online).	
	Pagina 4 di 12	

	• Supporto alla realizzazione di scambi culturali con altre realtà nazionali e riviste di settore;	
	• Segreteria organizzativa.	
	Le suddette prestazioni verranno eseguite dall'incaricato con autonoma organizzazione di risorse, mezzi e attrezzature.	
	L'incaricato si impegna a svolgere le prestazioni di cui sopra in raccordo con il committente e secondo i tempi con lo stesso concordati.	
	Art. 2: Durata del contratto e scioglimento	
	Il presente contratto decorre ⁴ dal .../05/2021 e dovrà concludersi entro il 31/12/2021.	
	Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere redatta in forma scritta, accettata e controfirmata da entrambe le parti.	
	Art. 3: Impegni finanziari e modalità di pagamento per la realizzazione	
	L' Istituzione "G. F. Minguzzi" per la realizzazione di quanto previsto agli articoli precedente trasferirà al professionista, un compenso di di € 10.000,00	
	(oneri e IVA compresi) soggetto alle ritenute di legge,	
	Il compenso sarà liquidato in due tranches, previa acquisizione di fattura riscontrata regolare:	
	✎ 50% al termine del primo quadrimestre;	
	✎ 50% a conclusione delle attività, previa presentazione di un report sui principali dati emersi dalla rilevazione e sulle attività condotte.	
	Il compenso è onnicomprensivo delle eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio.	
	⁴ Gli uffici dell'Istituzione hanno effettuato i controlli previsti per legge, nessuna irregolarità è stata accertata in merito;	
	Pagina 5 di 12	

Qualora, per ulteriori esigenze connesse alla diffusione del progetto, si verificasse l'esigenza di coinvolgere l'incaricato in attività pubbliche svolte fuori regione, l'Istituzione si riserva la facoltà di rimborsare le spese sostenute.

Art. 4: Disponibilità degli elaborati

Le parti concordano che tutti i prodotti realizzati sono di proprietà dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" che ne ha libertà di utilizzo autonomo per i propri fini istituzionali.

Art. 5: Inadempimento, recesso, risoluzione e impossibilità sopravvenuta

E' prevista l'applicazione di una penale nella misura del 2% del totale del corrispettivo per ritardo o inadempimento di una delle principali prestazioni previste all'art. 1 a seguito di contestazione scritta e previa assegnazione di termine per controdedurre.

A seguito di reiterata applicazione della penale, il committente si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale anticipata.

In caso di inadempimento totale delle prestazioni di cui all'art. 1, imputabili all'incaricato, il presente contratto verrà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Il contratto può essere risolto nei seguenti ulteriori casi:

- per scadenza del termine o per avvenuto completamente delle prestazioni dedotte in contratto;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- per recesso ai sensi del successivo comma;
- per rinuncia.

Ciascuna delle parti firmatarie può recedere quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- commissione da parte dell'aggiudicatario di reati previsti dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
- danneggiamenti a terzi o al committente imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'aggiudicatario;
- inosservanza da parte dell'incaricato di obblighi e divieti stabiliti nel contratto stipulato.

Il contratto potrà essere altresì risolto in caso di violazione da parte del professionista degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

Nel caso di risoluzione, tranne che per scadenza contrattuale, o nel caso di recesso anticipato, le parti dovranno darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con preavviso di 15 giorni; l'incaricato ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità per le parti di agire per eventuale risarcimento danni.

Art. 6: Responsabilità dell'esecuzione del contratto e delle verifiche del buon esito dell'incarico

La responsabilità dell'esecuzione del presente contratto è in capo alla Direttrice dell'Istituzione, Dott.sa Laura Venturi, che verifica periodicamente il corretto svolgimento del servizio.

Art. 7: Sicurezza

Il Professionista opererà in modo autonomo, osservando le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assicurativa, infortunistica e di sicurezza (*D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni*). L'Istituzione resta estranea dalla responsabilità conseguente a qualsiasi danno diretto o indiretto, possa derivare a persone o cose nell'espletamento del servizio.

Il Professionista agli effetti contributivi ed assicurativi, non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Città metropolitana di Bologna e dell'Istituzione Minguzzi.

Per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, l'Istituzione richiederà al professionista una autocertificazione così come previsto dall'art. 26 del D. LGS. 81/2008.

L'incaricato si impegna a rispettare tutte le indicazioni in materia di Sicurezza e a prendere visione della cartellonistica presente presso i locali/archivi che visionerà durante il suo incarico e funzionali all'evacuazione.

Per ogni eventuale problema connesso ai temi della sicurezza e della prevenzione il prestatore farà riferimento alla Direttrice o suo delegato.

Art. 8: Responsabilità nel trattamento dati e rispetto normativa in materia di privacy – Nomina a responsabile esterno ed incaricato del trattamento dei dati personali

L'incaricato dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nell'informativa le parti si atterranno, nell'esecuzione del presente contratto, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003.

Dato atto dell'art. 7 del Regolamento⁵ della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali⁶ e del provvedimento presidenziale di nomina dei responsabili esterni del trattamento dei dati personali del 19/02/2007 (P.G. n. 58267), applicabile anche all'Istituzione e titolare del trattamento dei dati personali conferite, si individua la Dott.ssa Maria Francesca Valli quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessario all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti.

L'incaricato, nel trattamento dei suddetti dati, accetta e si impegna ad attenersi alle istruzioni ed a svolgere i compiti indicati nel presente contratto.

Al termine del contratto, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decadrà automaticamente.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 L.136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 10: Foro competente

Il presente contratto viene concluso in Bologna presso gli Uffici dell'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Città metropolitana di Bologna. Le

⁵Ultravigente, per quanto compatibile, ai sensi dell'art. 42 comma 3, dello Statuto della Città Metropolitana di Bologna

⁶Il testo del Regolamento di attuazione in materia di protezione dei dati personali della Città metropolitana di Bologna, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 79 del 20/09/2005 e coordinato con le modifiche successivamente apportate dalle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 45 del 04/07/2006 e n. 91 del 12/12/2006, è reperibile sul sito internet della Città metropolitana di Bologna al seguente indirizzo www.cittametropolitata.bologna.it (sezione "Norme e regolamenti").

parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Bologna per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse nell'esecuzione del contratto.

Art. 11: Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula e l'esecuzione del presente atto sono a carico dell'incaricato.

Art. 12: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal contratto individuale si rinvia alle disposizioni di legge e ai Regolamenti della Città metropolitana di Bologna reperibili sul sito internet www.cittametropolitana.bologna.it nella home page alla voce Documenti/Regolamenti.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le Parti si sottoscrivono come segue.

Bologna lì, Maggio 2021

Il Professionista
Dott.ssa Maria Francesca Valli

per l'Istituzione G.F. Minguzzi
Il Direttore
Dott.ssa Laura Venturi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005). L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Istruzioni ed individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile

esterno al trattamento di dati personali

L'incaricato, in qualità di responsabile esterno del trattamento di dati

personali per conto dell'Istituzione “G.F. Minguzzi” della Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art.10 del presente contratto, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003⁷, dal Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali nonché nel provvedimento presidenziale del 19/02/2007 (P.G. n. 58267); in particolare:

a) *adempiere l’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’All.to B del D.Lgs. n. 196/2003, dal Documento programmatico sulla sicurezza della della Città metropolitana di Bologna⁸, dalle Direttive e le Circolari emanate dalla Segreteria generale in materia di tutela dei dati personali e richiamate, in tutto o in parte, nello specifico incarico;*

b) *predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed all’art. 8 del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia di protezione dei dati personali, nonché verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;*

c) *dare riscontro oralmente alle richieste dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità indicate nell’art. 9 del suddetto decreto;*

d) *trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per*

⁷D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

⁸Documento approvato con delibera della Giunta provinciale n. 104 del 28/03/06.

l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003, che necessitino di riscontro scritto, al referente dell'Istituzione in materia di protezione dei dati personali per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal suddetto decreto; fornire inoltre al referente dell'Istituzione la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;

e) *consentire al titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali e, limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l'utilizzo di strumenti informatici, tramite l'Amministratore di sistema di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali, ovvero tramite loro delegati;*

f) *attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali ed all'amministratore di sistema, di cui all'art. 4, commi 2 e 5, del citato Regolamento della Città metropolitana di Bologna di attuazione in materia dei dati personali.*

L'Incaricato Dott. ssa Maria Francesca Valli